



**News n. 81 del 14 giugno 2023
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte di giustizia UE dichiara non conforme all'ordinamento eurounitario e, segnatamente, a diverse disposizioni della direttiva n. 2000/78/CE lette alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, la disciplina contenuta nell'art. 31 d. lgs. n. 334 del 2000 nella parte in cui prevede il limite d'età di trenta anni per l'accesso al ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato.

Corte di giustizia UE, sez. VII, ordinanza 17 novembre 2022, C-569/21, Ministero dell'Interno

Polizia di Stato - Ruolo dei funzionari tecnici psicologi – Limite di età massima a 30 anni per l'assunzione – Condizioni

L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla polizia (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna la Corte di giustizia UE – decidendo la domanda pregiudiziale proposta con ordinanza Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2021, n. 6206, oggetto della News US in data 16 settembre 2021) – ha dichiarato non conforme alla direttiva n. 2000/78/CE il limite d'età di trent'anni per l'accesso al ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato previsto dall'art. 31 d. lgs. n. 334 del 2000.

II. – La pronuncia della Corte si snoda – previa ricostruzione dell'assetto normativo di riferimento nazionale ed eurounitario – attraverso i seguenti passaggi argomentativi:

- a) quanto all'interpretazione della direttiva n. 2000/78/CE, dell'art. 3 TUE, dell'art. 10 TFUE e dell'art. 21 della Carta:
 - a1) l'art.3 TUE è estraneo alla vicenda sollevata sul rilievo che esso si limita ad enunciare gli obiettivi dell'Unione, esplicitati da altre disposizioni dei Trattati;

- a2) alla stessa stregua, l'art. 10 TFUE stabilisce obblighi a carico non già degli Stati membri, bensì dell'Unione;
 - a3) si deve, anzitutto, ricordare che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull'età è sancito nell'art. 21 della Carta ed è stato concretizzato dalla direttiva n. 2000/78/CE in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
 - a4) orbene, allorché stabilisce che le persone che hanno compiuto 30 anni non possono partecipare a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla Polizia di Stato, l'art. 31, comma 1, d. lgs. n. 334 del 2000 incide sulle condizioni di assunzione di tali lavoratori: di conseguenza, deve ritenersi che una normativa di tal tenore fissi norme in materia di condizioni di accesso all'occupazione nel settore pubblico, ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), direttiva n. 2000/78/CE;
 - a5) ne consegue che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva;
 - a6) quanto, poi, alla questione se tale normativa introduca una disparità di trattamento basata sull'età ai sensi dell'art. 2, par. 1, direttiva n. 2000/78/CE, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, per "*principio della parità di trattamento*" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'art.1; l'art. 2, par. 2, lettera a), di detta direttiva precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, par. 1, di quest'ultima, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'art. 1, una persona è trattata in modo meno favorevole di un'altra che versi in una situazione analoga;
 - a7) nel caso di specie, il requisito dell'età previsto all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 334 del 2000 ha l'effetto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver compiuto 30 anni di età, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe;
 - a8) tale normativa crea, pertanto, una disparità di trattamento direttamente basata sull'età, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2, par. 2, lett. a), direttiva n. 2000/78/CE;
 - a9) occorre, quindi verificare se una siffatta disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce dell'art. 4, par.1, o dell'art. 6, par. 1, della stessa direttiva;
- b) sull'art. 4, par. 1, direttiva n. 2000/78/CE:
- b1) in primo luogo, l'art. 4, par. 1, direttiva n. 2000/78/CE prevede che una disparità di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'art. 1 di tale direttiva non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato;
 - b2) da tale disposizione emerge che non è il motivo su cui è basata la disparità di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo a dover costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

- b3) a tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l'essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all'età e che le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all'arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono richiedere l'impiego della forza fisica. La natura di dette funzioni presuppone un'attitudine fisica particolare nella misura in cui le carenze fisiche nell'esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti di polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- b4) ne consegue che il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere missioni della polizia quali proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno, nonché garantire la sicurezza dei cittadini, può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, par. 1, della direttiva n. 2000/78/CE, per l'esercizio della professione di agente di polizia;
- b5) tenuto conto delle funzioni esercitate dagli psicologi in seno alla Polizia di Stato, il possesso di capacità fisiche particolari non è un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, par. 1, della direttiva n. 2000/78/CE;
- b6) non può ritenersi che un'eventuale caratteristica collegata all'età diversa dal possesso di capacità fisiche particolari costituisca, per quanto riguarda tali psicologi, un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, par. 1, della direttiva n. 2000/78/CE;
- b7) in ogni caso, riguardo a una siffatta eventuale caratteristica collegata all'età diversa dal possesso di capacità fisiche particolari, occorre ricordare che, a norma del considerando 23 della direttiva, è solo in casi strettamente limitati che una caratteristica collegata, in particolare, all'età può costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, par. 1, della medesima direttiva;
- c) sull'art.6, par. 1, della direttiva n. 2000/78/CE:
 - c1) l'art. 6, par. 1, primo comma, della direttiva stabilisce che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscono discriminazione laddove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;
 - c2) l'art. 6, par.1, secondo comma, lettera c), di tale direttiva precisa che tali disparità di trattamento possono comprendere, in particolare, *“la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento”*;
 - c3) occorre, pertanto, verificare se la condizione relativa all'età massima di 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi in

- seno alla Polizia di Stato, sia giustificata da una finalità legittima e se i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;
- c4) risulta che la normativa nazionale di cui trattasi non indica quale sia la finalità perseguita con la fissazione del requisito dell'età massima di 30 anni: in mancanza di una tale precisazione, occorre che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano l'identificazione della finalità sottesa a quest'ultima, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detta finalità;
 - c5) inoltre, le finalità da ritenersi "*legittime*" atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull'età sono le finalità rientranti nella politica sociale;
 - c6) ove il limite di età istituito dalla normativa in esame possa considerarsi basato sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, tali finalità potrebbero giustificare la disparità di trattamento di cui trattasi, qualora essa sia "*oggettivamente e ragionevolmente giustificat[a], nell'ambito del diritto nazionale*";
 - c7) orbene, anche in un'ipotesi siffatta, si dovrebbe esaminare se i mezzi impiegati per il conseguimento di dette finalità siano appropriati e necessari: I) a tal riguardo, da un lato, la Corte non dispone di elementi che consentano di ritenere che il limite di età di cui trattasi nel procedimento principale sia appropriato e necessario tenuto conto della finalità di garantire la formazione degli psicologi in seno alla polizia; II) dall'altro lato, per quanto riguarda la finalità di garantire un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che l'età pensionabile del personale della Polizia di Stato è fissata a 61 anni;
 - c8) ne consegue che una normativa nazionale che fissa a 30 anni l'età massima per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla polizia non può essere considerata come necessaria al fine di garantire agli psicologi interessati un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, secondo comma, lettera c), della direttiva n. 2000/78/CE, dal momento che le loro funzioni non comportano compiti impegnativi sul piano fisico che psicologi assunti a un'età più avanzata non sarebbero in grado di realizzare per un periodo sufficientemente lungo;
 - c9) in tali circostanze, la disparità di trattamento risultante da una disposizione come l'art. 31, comma 1, d. lgs. n. 334 del 2000 non può essere giustificata ai sensi dell'art.6, par. 1, secondo comma, lett. c), della direttiva n. 2000/78/CE.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- d) l'art. 31, comma 1, d. lgs.n. 334 del 2000 è stato dichiarato incostituzionale, nella parte in cui prevedeva il limite d'età di cui trattasi, con sentenza Corte cost. 22 dicembre 2022, n. 262 (in *Foro it.*, 2023, I, 387, nonché oggetto della *News UM n. 62 del 19 maggio 2023* alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, anche in relazione ai limiti d'età per l'accesso ai ruoli tecnici dei corpi militari e

- ai limiti della ragionevolezza nel determinare il requisito dell'età per l'accesso ai pubblici impieghi);
- e) sul divieto di discriminazione fondato sull'età, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nella direttiva n. 2000/78/CE, cfr., per il reclutamento nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato), Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022, C-304/21, VT (in *Foro it.*, 2022, IV, 569, nonché oggetto della *News UM* in data 27 dicembre 2022, alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento);
- f) sul principio di non discriminazione:
- f1) quanto al termine di confronto tra distinte situazioni (il trattamento sfavorevole assume rilievo ai fini della discriminazione qualora sia tale rispetto al trattamento riservato a un'altra persona che si trovi in situazione analoga), v. Corte di giustizia UE, 13 gennaio 2004, C-256/01, Allonby c. Accrington and Rossendale College; Corte eur. diritti dell'uomo, 18 febbraio 1991, *Moustaquim c. Belgique*, n. 12313/86 (in *Riv. internaz. diritti dell'uomo*, 1991, 510);
- f2) sul motivo oggetto di discriminazione: Corte di giustizia UE, 8 novembre 1990, C-177/88, Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum);
- f3) sulla discriminazione indiretta: Corte eur. diritti dell'uomo, 9 giugno 2009, Opuz c. Turchia, n. 33401/02, punto 183; 31 marzo 2009, *Weller c. Ungheria* n. 44399/05; 13 novembre 2007, *D.H. e a. c. Repubblica ceca*, n. 57325/00, punto 184; 20 giugno 2006, *Zarb Adami c. Malta*, n. 17209/02, punto 80; Corte di giustizia UE, 23 ottobre 2003, C-4/02 e C-5/02, Hilde Schönheit c. Stadt Frankfurt am Main e Silvia Becker c. Land Hessen; 30 aprile 1996, causa C-13/94, *P. c. S. e Cornwall County Council*;
- f4) sulle misure speciali o specifiche: Corte di giustizia UE, 6 luglio 2000, C-407/98 (in *European Legal Forum*, 2000, 7); 11 novembre 1997, C-409/95, *Marschall c. Land Nordrhein-Westfalen* (in *Foro it.*, 1998, IV, 0); 17 ottobre 1995, C-450/93, Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen (in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1995, 857);
- f5) sulle eccezioni o giustificazioni del trattamento meno favorevole nel quadro delle normative europee della non discriminazione: Corte di giustizia UE, 13 maggio 1986, C-170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH c. Weber Von Hartz.